



Repertorio n. 37.431

Raccolta n. 17.465

Dott. FABIO DI RUSSO
NOTAIO

Atto costitutivo della società

"V-RETI GAS S.R.L."

CON UNICO SOCIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitrè del mese di
agosto, in Spoleto nel mio studio,

il 23 agosto 2022

Avanti a me Dott. FABIO DI RUSSO, Notaio in Spoleto con
studio in Viale Trento e Trieste n. 107/E, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto
e Spoleto

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- ROSSI Vincenzo, nato a L'Aquila (AQ) il 25 agosto
1951, domiciliato presso la sede della società in cui
infra, il quale interviene al presente atto nella sua
qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e legale rappresentante della società "VALLE UMBRA
SERVIZI S.P.A." con sede in Spoleto (PG) Via Antonio Bu-
setti nn. 38/40, capitale sociale di Euro 19.118.250,00
interamente versato, codice fiscale, partita IVA e nume-
ro di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria
02569060540, numero R.E.A. PG-226282, autorizzato al
compimento del presente atto in forza di delibera del-
l'assemblea ordinaria dei soci in data 10 giugno 2021,

Registrato a

Perugia

il 24/08/2022

al numero 20043

serie 1T

Euro 356,00

	debitamente verbalizzata sul competente libro sociale,	
	società costituita con atto a rogito del Notaio Luigi	
	Napolitano di Foligno del 22 dicembre 2001 Rep. n.	
	22.053, registrato a Foligno il 24 dicembre 2001 ed i-	
	scritta nel Registro delle Imprese di Perugia in data 3	
	gennaio 2002.	
	Detto comparente, della cui identità personale e poteri	
	rappresentativi io Notaio sono certo, mi richiede di ri-	
	cevere il presente atto con il quale conviene e stipula	
	quanto appresso:	
	ART. I - CONSENSO	
	E' costituita dalla società "VALLE UMBRA SERVIZI	
	S.P.A." come sopra rappresentata, una società a respon-	
	sabilità limitata sotto la denominazione "V-RETI GAS	
	S.R.L." società con unico socio.	
	ART. II - CAPITALE E CONFERIMENTI	
	Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila vir-	
	gola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e vie-	
	ne sottoscritto interamente dal socio società "VALLE UM-	
	BRA SERVIZI S.P.A.".	
	ART. III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIE-	
	TA'	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società sono	
	stabiliti nei seguenti "PATTI SOCIALI".	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -	

	DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE	
	Articolo 1 (Denominazione)	
	1.1 La società "V-RETI GAS S.R.L." è disciplinata dal presente Statuto.	
	1.2 La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.	
	Articolo 2 (Sede legale)	
	2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Foligno all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze) in Italia o all'estero, nonché di trasferire la sede sociale all'interno del Comune sopra indicato.	
	Articolo 3 (Durata)	
	3.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove).	
	3.2 Proroghe o anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede di Assemblea dei Soci con l'osservanza delle disposizioni di legge.	

	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio	
	e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso	
	società controllate, collegate o comunque partecipate	
	delle attività e dei servizi connessi e inerenti a:	
	a) trasporto, trattamento, distribuzione, e misura del	
	gas di qualsiasi specie sulle reti di distribuzione,	
	nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, prov-	
	vedendo tra l'altro la connessione alle reti di distri-	
	buzione dei soggetti che ne fanno richiesta;	
	b) attività di studio, progettazione, coordinamento, di-	
	rezione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti	
	l'esercizio dell'industria e della distribuzione del	
	gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione	
	di servizi tecnici, manutentivi, logistici e ogni altra	
	attività strumentale connessa o conseguente ai servizi	
	di distribuzione e trasporto del gas di qualsiasi spe-	
	cie;	
	c) attività di conduzione operativa, compresa la manu-	
	tenzione degli impianti e delle reti relativi alla ge-	
	stione della distribuzione del gas di qualsiasi specie;	
	d) effettuare prestazioni di servizi di consulenza tec-	
	nica, amministrativa e gestionale nell'ambito della di-	
	stribuzione del gas di qualsiasi specie;	
	4.2 Con riferimento al settore regolato del gas, la So-	

	cietà, in conformità a quanto previsto dal Testo Inte-	
	grato <i>Unbundling</i> Funzionale ("TIUF", Allegato A alla de-	
	liberazione ARERA n. 296/2015/R/com e s.m.i.), nello	
	svolgimento delle proprie attività, persegue altresì la	
	finalità di:	
	a) favorire la promozione della concorrenza, dell'effi-	
	cienza e di adeguati livelli di qualità nella distribu-	
	zione ed erogazione del gas di qualsiasi specie;	
	b) garantire la neutralità della gestione delle infra-	
	strutture essenziali per lo sviluppo di un libero merca-	
	to energetico;	
	c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso del-	
	le informazioni commercialmente sensibili;	
	d) impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i	
	segmenti delle filiere.	
	4.3 Al fine di garantire quanto previsto nel capo prece-	
	dente, l'Organo Amministrativo individua il Gestore In-	
	dipendente, nel rispetto dei requisiti di indipendenza	
	previsti dal TIUF. Il Gestore Indipendente opererà se-	
	condo quanto previsto anche all'art. 12 del TIUF.	
	4.4 Al solo ed esclusivo fine del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale sopra citato, la Società può effet-	
	tuare qualsiasi operazione commerciale, industriale, mo-	
	biliare, immobiliare e finanziaria, quali sottoscrizio-	
	ne, acquisti e vendita di azioni, di quote o di obbliga-	

	zioni, assunzioni di partecipazioni e cointeressenze in	
	altre aziende, assunzioni di finanziamenti, e di fi-	
	dejussioni, nonché operazioni passive di locazione fi-	
	nanziaria (<i>leasing</i> finanziario), nonché ogni altra ope-	
	razione comunque connessa, attinente, strumentale e op-	
	portuna, e ritenuta necessaria al conseguimento anche	
	indiretto degli scopi sociali, o concernenti società di	
	qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi, complemen-	
	tari e affini, con l'esclusione dello svolgimento di at-	
	tività finanziarie nei confronti del pubblico e delle	
	altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del	
	D. Lgs. 385/1993 e del D.Lgs. n. 58/1998, e potrà inol-	
	tre, rilasciare garanzie reali e personali non nei con-	
	fronti del pubblico e comunque nel rispetto dei limiti	
	di legge, regolamentari e di provvedimenti amministrati-	
	vi in materia, con esclusione di ogni attività riserva-	
	ta.	
	Sono espressamente escluse le attività riservate, o co-	
	munque quelle per le quali la legge prescriva requisiti	
	incompatibili con quelli della società o dalla stessa	
	non posseduti, con esclusione inoltre delle prestazioni	
	professionali riservate agli iscritti in albi.	
	4.5 La Società, nei limiti e nel rispetto della disci-	
	plina dell' <i>unbundling</i> di cui al TIUF, potrà affidare a	
	società controllate o collegate singole attività o fasi	

	specifiche complementari dei servizi pubblici locali ad	
	essa affidati.	
	Articolo 5 (Capitale sociale)	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila	
	virgola zero zero).	
	5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (me-	
	diante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a ti-	
	tolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibi-	
	li a capitale), in forza di deliberazione dell'Assem-	
	blea dei Soci da adottarsi con le maggioranze di segui-	
	to previste ovvero in forza di decisione dell'Organo Am-	
	ministrativo ai sensi del successivo Art. 16.5.	
	5.3 All'Organo Amministrativo, peraltro, spetta la fa-	
	coltà di aumentare il capitale, per non più di una vol-	
	ta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare	
	massimo pari al valore nominale del capitale che risul-	
	ta sottoscritto alla data in cui viene assunta la deci-	
	sione di aumento, fermo restando il diritto dei Soci di	
	sottoscrivere l'aumento in proporzione alle participa-	
	zioni dagli stessi possedute (come previsto al successi-	
	vo Art. 5.5) nonché la facoltà di attribuire ai Soci	
	partecipazioni, determinate in misura non proporzionale	
	ai conferimenti.	
	5.4 La decisione di aumentare il capitale sociale non	
	può essere attuata fin quando i conferimenti precedente-	

	mente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.	
	5.5 In caso di decisione di aumento del capitale socia-	
	le, mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il di-	
	ritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipa-	
	zioni da essi possedute. È attribuita ai Soci la fa-	
	coltà di prevedere espressamente nella decisione di au-	
	mento, che lo stesso possa essere attuato anche median-	
	te offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo	
	che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del codice ci-	
	vile; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consenti-	
	to alla decisione il diritto di recesso, ai sensi	
	dell'articolo 2473 del codice civile.	
	5.6 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumen-	
	to a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'at-	
	tivo suscettibili di valutazione economica, compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della So-	
	cietà; la deliberazione di aumento del capitale deve	
	stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di	
	qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in de-	
	naro.	
	5.7 Il conferimento può anche avvenire mediante la pre-	
	stazione di una polizza di assicurazione o di una fide-	
	iussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'inte-	
	ro valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal	
	Socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di	

	servizi a favore della Società. In tal caso, la polizza	
	o la fideiussione possono essere sostituite dal Socio	
	con il versamento a titolo di cauzione del corrisponden-	
	te importo in danaro presso la Società.	
	5.8 Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipa-	
	zione di ciascun Socio resta immutata.	
	Articolo 6 (Riduzione del capitale sociale)	
	6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le	
	modalità di legge, mediante deliberazione dell'Assem-	
	blea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste	
	all'Art. 14, salvo quanto disposto dal successivo Art.	
	16.5.	
	6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può	
	essere omesso il preventivo deposito presso la sede so-	
	ciale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, del-	
	la relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazio-	
	ne patrimoniale della Società e delle osservazioni	
	dell'organo di controllo o del revisore legale, se nomi-	
	nati, qualora consti il consenso unanime di tutti i So-	
	ci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata	
	in sede assembleare e deve risultare dal relativo verba-	
	le.	
	Articolo 7 (Soci - Finanziamento Soci)	
	7.1 La qualità di Socio comporta l'adesione incondizio-	
	nata allo Statuto.	

	7.2 Il domicilio dei Soci, degli altri aventi diritto	
	al voto, dei componenti l'Organo Amministrativo e del	
	Sindaco Unico o dei Sindaci nonché del soggetto incari-	
	cato del controllo legale, per i loro rapporti con la	
	Società è quello risultante dal Registro delle Imprese	
	o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai	
	suddetti soggetti.	
	7.3 Il Socio che intende alienare, in tutto o in parte,	
	la propria partecipazione sarà tenuto a formalizzare la	
	promessa di trasferimento in forma di contratto prelimi-	
	nare di cessione di quote sottoposto alle condizioni so-	
	spensive il cui avverarsi sarà costituito, oltre che	
	dal mancato esercizio del diritto di prelazione di cui	
	appresso, dall'intervenuto gradimento all'ingresso del-	
	l'aspirante socio nella compagine sociale, da parte di	
	tanti soci, rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno	
	per cento) del capitale sociale.	
	7.4 Il mancato gradimento all'ingresso del nuovo socio	
	dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fon-	
	dato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con	
	la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco	
	al principale oggetto sociale ovvero il trasporto, trat-	
	tamento, distribuzione e misura del gas di qualsiasi	
	specie.	
	7.5 In particolare:	

	- il medesimo Socio aspirante cedente sarà obbligato a	
	notificare, a mezzo PEC, a ciascuno degli altri Soci il	
	citato contratto preliminare condizionato, in cui - a	
	pena di nullità - dovranno essere individuati il nomina-	
	tivo del promittente acquirente e tutti gli elementi es-	
	senziali della promessa compravendita;	
	- il diritto di prelazione all'acquisto spetterà in di-	
	retta proporzione in riferimento alla partecipazione	
	già posseduta da ciascun Socio;	
	- il diritto di prelazione si estenderà automaticamente	
	fra i soli aspiranti acquirenti anche in riferimento al-	
	le partecipazioni detenute dagli altri Soci, che abbia-	
	no rinunciato o omissso il tempestivo esercizio del di-	
	ritto di prelazione nei modi, nei termini e con i limi-	
	ti qui di seguito indicati;	
	- nei 120 (centoventi) giorni successivi, ciascuno dei	
	destinatari dovrà manifestare al Socio proponente la	
	propria volontà o meno di procedere all'acquisto della	
	partecipazione a corrispettivo anche diverso da quello	
	prossimo ad ottenersi con terzi ma in entità almeno pa-	
	ri alla proporzionale quota di patrimonio netto civili-	
	sticamente determinato con riferimento al più recente	
	bilancio approvato, e comunque non inferiore a quello	
	che si sarebbe determinato in caso di recesso.	
	7.6 Il Socio, interessato all'acquisto, nel testo di	

	detta comunicazione, dovrà precisare se il proprio inte-	
	resse è limitato alla sola proporzionale quota spettan-	
	te in prelazione, oppure se esso si estende all'ulterio-	
	re quota da calcolare ad effetto del mancato esercizio	
	alla prelazione da parte degli altri aventi diritto che	
	eventualmente vi avessero rinunciato.	
	7.7 Entro 30 (trenta) giorni dallo spirare del sopra	
	detto termine, ogni aspirante Socio acquirente dovrà es-	
	ser reso edotto dall'aspirante venditore sulla quota	
	che - ad effetto delle comunicate volontà di acquistare	
	- dovrà formare oggetto di singoli atti di cessione di	
	trasferimento delle partecipazioni.	
	7.8 Per l'ipotesi in cui, in conseguenza delle volontà	
	manifestate da parte di ciascun avente diritto alla pre-	
	lazione, non si raggiungesse l'intera partecipazione of-	
	ferta in vendita e, nei 30 (trenta) giorni successivi,	
	alcun aspirante acquirente avesse manifestato all'aspi-	
	rante venditore la volontà di estendere il proprio ac-	
	quisto all'ulteriore numero di partecipazioni a comple-	
	tamento della quota proposta in vendita, la parte aspi-	
	rante venditrice rimarrà libera da ogni vincolo di pre-	
	lazione e quindi di cedere - salvo l'avveramento del-	
	l'ulteriore condizione del gradimento (di cui appresso)	
	- al già identificato soggetto terzo, entro i successi-	
	vi 90 (novanta) giorni, la propria partecipazione come	

	sopra offerta.	
	7.9 Decorso tale termine senza che si sia perfezionata	
	la vendita, qualora il titolare delle quote, offerte in	
	vendita, mantenesse la volontà di cessione, dovrà di	
	nuovo promuovere dall'inizio la suestesa procedura di	
	prelazione.	
	7.10 Le promesse di cessione di partecipazioni che ri-	
	sultassero eseguibili in favore di terzi per mancato e-	
	sercizio del diritto di prelazione, come sopra specifi-	
	cato, rimarranno comunque condizionate dall'ottenimento	
	del gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella	
	compagine sociale che, entro 30 (trenta) giorni dall'ac-	
	certamento del mancato esercizio della prelazione dal-	
	l'Assemblea dei Soci dovrà manifestare con voto favore-	
	vole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capi-	
	tale sociale.	
	7.11 Qualora, nel predetto termine, gli aventi diritto	
	non manifestassero alcuna volontà, oppure esprimessero	
	il loro gradimento, il Socio aspirante cedente potrà e-	
	seguire il notificato contratto preliminare, stipulando	
	la vendita delle proprie quote negli esatti modi e ter-	
	mini ivi indicati.	
	7.12 Le disposizioni sopra esposte si applicano anche	
	in caso di trasferimento di diritti di opzione su deli-	
	berati aumenti di capitale.	

	7.13 Ove invece non intervenisse il gradimento, per il	
	Socio che aspiri all'uscita dalla compagine sociale ri-	
	marrà il legittimo esercizio del diritto di recesso.	
	7.14 Qualora il trasferimento venisse esercitato in vio-	
	lazione della procedura di cui sopra, non sarà possibi-	
	le procedere all'iscrizione di tale trasferimento al	
	competente Registro delle Imprese ed il trasferimento	
	sarà comunque inefficace nei confronti della Società.	
	7.15 I Soci possono effettuare, su richiesta dell'orga-	
	no gestorio, a favore della Società finanziamenti con o	
	senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito,	
	con l'osservanza delle disposizioni di legge e regola-	
	mentari in materia di raccolta del risparmio, salvo	
	quanto disposto dall'articolo 2467 del codice civile.	
	7.16 I versamenti effettuati dai Soci devono considerar-	
	si infruttiferi, salva diversa unanime volontà dei So-	
	ci, che dovrà essere manifestata in forma scritta.	
	7.17 La Società può emettere, nei limiti di legge, tito-	
	li di debito al portatore o nominativi, con decisione	
	dell'Assemblea dei Soci, adottata con le maggioranze ri-	
	chieste dal presente Statuto, stabilendo le condizioni	
	del prestito e le modalità del rimborso. Il rappresen-	
	tante comune dei possessori di titoli dura in carica 3	
	(tre) anni e può essere rieletto.	
	Articolo 8 (Quote di partecipazione)	

	8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale pos-	
	sono essere assegnate ai Soci in misura non proporziona-	
	le ai conferimenti da essi effettuati, con deliberazio-	
	ne assunta con il voto favorevole di tutti i Soci ai	
	quali vengono assegnate partecipazioni non proporziona-	
	li alle quote già possedute o ai conferimenti da essi	
	effettuati e/o i cui diritti comunque restino incisi da	
	tali assegnazioni.	
	8.2 I diritti particolari attribuiti ai Soci, ai sensi	
	dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, non sono	
	trasmissibili ai loro aventi causa a qualunque titolo.	
	Pertanto, in caso di trasferimento totale da parte di	
	tali Soci della propria partecipazione nella Società, i	
	diritti in oggetto si estinguono.	
	8.3 Qualunque modifica o soppressione di tali diritti	
	dovrà essere adottata dall'Assemblea, in sede di modifi-	
	ca dello Statuto, con i <i>quorum</i> previsti al successivo	
	Art. 14 purché sia compreso nella maggioranza il voto	
	favorevole del Socio cui spetta tale diritto.	
	8.4 Il mancato esercizio dei propri diritti particola-	
	ri, da parte di un Socio, non comporta l'estinzione di	
	tali diritti in capo allo stesso.	
	8.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle par-	
	tecipazioni, si applica l'articolo 2352 del codice civi-	
	le.	

	DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 9 (Decisioni dei Soci)	
	9.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché su-	
	gli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci	
	che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	9.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei So-	
	ci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo e/o	
	del revisore legale dei conti;	
	d) le modificazioni del presente Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	9.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle	
	forme di cui al successivo Art. 9.4 che nelle forme di	
	cui al successivo Art. 10, i soci morosi ed i soci tito-	
	lari di partecipazioni, per le quali espresse disposi-	
	zioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	9.4 Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto al suc-	

	cessivo Art. 10, sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo	
	amministrativo.	
	9.5 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scrit-	
	to, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le e-	
	ventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei Soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su ri-	
	chiesta degli stessi l'indicazione del motivo della lo-	
	ro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti	
	che astenuti che contrari.	
	9.6 Nel caso si opti per il sistema del consenso espres-	
	so per iscritto dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le e-	
	ventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	9.7 Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a	
	tutti i Soci, i quali entro i 5 (cinque) giorni succes-	
	sivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichia-	

	razione, scritta in calce alla copia del documento rice-	
	vuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto fa-	
	vorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se	
	ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o	
	astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci, en-	
	tro il termine suddetto, equivale a voto contrario.	
	9.8 Le trasmissioni previste nel presente comma potran-	
	no avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunica-	
	zione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	9.9 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni	
	di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misu-	
	ra proporzionale alla sua partecipazione.	
	9.10 Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino la metà del capi-	
	tale sociale.	
	9.11 Le decisioni dei Soci, adottate a sensi del presen-	
	te articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio,	
	nel Libro delle decisioni dei Soci.	
	Articolo 10 (Assemblea dei Soci)	
	10.1 Con riferimento alle materie, indicate al preceden-	
	te Art. 9.2 ed in tutti gli altri casi previsti dalla	
	legge o dal presente Statuto oppure quando lo richieda	
	l'Amministratore Unico oppure uno o più Amministratori	
	o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo	

	del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	10.2 L'Assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede so-	
	ciale, purché nell'Unione Europea.	
	Articolo 11 (Convocazione dell'Assemblea)	
	11.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo o da uno degli amministratori, in ogni tempo	
	l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o sempli-	
	cemente opportuno oppure dall'organo di controllo (ove	
	nominato).	
	11.2 L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno	
	una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni qua-	
	lora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigen-	
	ze relative alla struttura e all'oggetto della Società,	
	la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Am-	
	ministrativo nella Relazione sulla gestione sociale.	
	11.3 Le convocazioni sono fatte mediante avviso comuni-	
	cato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento (tra cui, lettera raccomanda-	
	ta A.R., PEC, posta elettronica non certificata con ri-	
	cevuta di lettura) almeno 8 (otto) giorni prima di quel-	

	lo fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazio-	
	ne, debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare	
	nonché dovrà essere indicata la possibilità di parteci-	
	pare all'adunanza tramite tele/videoconferenza.	
	11.4 In mancanza delle formalità di convocazione di cui	
	sopra, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e	
	tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed i mem-	
	bri dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presen-	
	ti o informati e nessuno si oppone alla trattazione del-	
	l'argomento. Se i componenti dell'Organo Amministrativo	
	e/o i membri dell'Organo di Controllo (se nominati),	
	non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservar-	
	si agli atti della Società, nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordi-	
	ne del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	Articolo 12 (Intervento e rappresentanza in Assemblea)	
	12.1 Ogni Socio, che abbia diritto di intervenire, può	
	farsi rappresentare mediante delega scritta da altra	
	persona, purché non Amministratore, né Sindaco o dipen-	
	dente della Società.	
	12.2 Il Presidente dell'Assemblea constaterà il diritto	

	di intervento e la legittimità della delega.	
	12.3 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'As-	
	semblea si tengano per tele/video conferenza, a condi-	
	zione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati, sia loro consentito di seguire la discussione ed	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-	
	menti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o vi-	
	sionare documenti e sia garantita la contestualità	
	dell'esame e della deliberazione. In tal caso, l'Assem-	
	blea si considera tenuta nel luogo dove è stata convoca-	
	ta.	
	Articolo 13 (Svolgimento dell'Assemblea)	
	13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	
	ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	o nei casi di sua assenza o impedimento, da persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa.	
	13.2 L'Assemblea nominerà poi un Segretario anche al di	
	fuori dei componenti dell'Organo Amministrativo.	
	13.3 Lo svolgimento e le delibere delle Assemblee do-	
	vranno risultare da un processo verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal Segretario.	
	13.4 Nei casi di legge, oppure quando il Presidente lo	
	ritenga opportuno, la funzione di redigere il verbale	
	nel ruolo di segretario verrà assunta da notaio.	
	Articolo 14 (Diritto di voto e <i>Quorum</i> costitutivi e de-	

	liberativi)	
	14.1 A ciascun Socio spetta un voto proporzionale alla	
	quota di partecipazione al capitale sociale.–	
	14.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, i Soci	
	che alla data dell'Assemblea stessa risultano titolari	
	di quote nel Registro delle Imprese.	
	14.3 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera	
	con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza	
	del capitale sociale.	
	SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Articolo 15 (Organo Amministrativo)	
	15.1 La Società può essere amministrata da un Ammini-	
	stratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, formato da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, anche non	
	Soci, ivi compreso il Presidente.	
	15.2 L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea	
	dei Soci; in caso di organo collegiale, se il Presiden-	
	te non è nominato dall'Assemblea, vi provvede il Consi-	
	glio di Amministrazione, nominandolo tra i propri mem-	
	bri. Inoltre, sempre in caso di Organo Amministrativo	
	collegiale, il Consiglio di Amministrazione potrà nomi-	
	nare fra i propri componenti un Vicepresidente in qua-	
	lità di sostituto del Presidente, in caso di assenza o	
	impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiunti-	
	22	

	vi.	
	15.3 La composizione e la scelta dei componenti dell'Organo Amministrativo, ad opera dell'Assemblea dei Soci,	
	dovranno avvenire con voto palese.	
	15.4 In caso di Organo Amministrativo collegiale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e	
	la loro sostituzione, nell'eventuale cessazione dall'incarico nel corso del mandato, vanno effettuate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 175/16, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato	
	ottenga almeno un terzo dei componenti nominati e, comunque, in conformità ai criteri di cui alla Legge	
	120/11.	
	15.5 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che:	
	- non possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, in conformità con quanto previsto	
	dall'art. 11 del D.Lgs. 175/16;	
	- si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2382 del Codice Civile;	
	- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs. 6	
	settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;	
	- sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, sal-	

	vi gli effetti della riabilitazione:	
	a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle	
	norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria	
	e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e	
	strumenti finanziari, in materia tributaria e di stru-	
	menti di pagamento;	
	b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal ti-	
	tolo XI del libro V del Codice Civile, dal R.D. 16 mar-	
	zo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi	
	d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 genna-	
	io 2019, n. 14;	
	c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 (u-	
	no) anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V,	
	VII, VIII e XIII del Libro II del Codice Penale contro	
	la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede	
	pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commer-	
	cio e il patrimonio;	
	- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, sono sta-	
	ti condannati, anche con sentenza non passata in giudi-	
	cato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo	
	II del libro secondo del Codice Penale.	
	15.6 In considerazione del controllo pubblico indiret-	
	to, non è consentito nominare, quali componenti dell'Or-	
	gano Amministrativo, amministratori della società con-	
	trollante, a meno che siano attribuite ai medesimi dele-	

	ghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la	
	nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili al-	
	la Società particolari e comprovate competenze tecniche	
	degli amministratori della società controllante o di fa-	
	vorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordi-	
	namento.	
	15.7 Gli Amministratori della Società non possono esse-	
	re dipendenti delle amministrazioni pubbliche control-	
	lanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della so-	
	cietà controllante, in virtù del principio di omnicom-	
	prensività della retribuzione, fatto salvo il diritto	
	alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese	
	documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al	
	successivo Art. 15.19, essi hanno l'obbligo di riversa-	
	re i relativi compensi alla società di appartenenza.	
	15.8 L'Amministratore Unico ovvero almeno uno dei compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere no-	
	minato quale Gestore Indipendente e possedere i requisiti	
	di indipendenza per la gestione dell'attività di di-	
	stribuzione del gas di qualsiasi specie, secondo quan-	
	to previsto dalla normativa TUIF sulla separazione fun-	
	zionale della gestione delle infrastrutture essenziali	
	per il mercato del gas di qualsiasi specie.	
	15.9 Nessun componente dell'Organo Amministrativo,	
	potrà ricoprire ruoli operativi o decisionali nelle at-	

	tività di vendita del gas di qualsiasi specie esercita-	
	te da altre società collegate o controllate dalla, o	
	controllanti la, Società. Qualora tale situazione di in-	
	compatibilità si verificasse nel corso del mandato,	
	l'Amministratore interessato decadrà immediatamente dal-	
	la carica.	
	15.10 Gli Amministratori durano in carica per il perio-	
	do stabilito alla loro nomina, fino a revoca o in caso	
	di decadenza, ai sensi di legge. Essi sono rieleggibili	
	per non più di 2 (due) mandati consecutivi.	
	15.11 In caso di Organo Amministrativo collegiale, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà, ai sensi dell'art.	
	11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/16, attribuire	
	deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva	
	l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ove preventivamente autorizzate	
	dall'Assemblea o previste dal presente Statuto.	
	15.12 In caso di Organo Amministrativo collegiale,	
	all'Amministratore che ricoprirà il ruolo di Gestore In-	
	dipendente saranno conferiti poteri di gestione dell'at-	
	tività di distribuzione del gas di qualsiasi specie. La	
	carica del Gestore Indipendente non potrà mai essere ri-	
	coperta dal soggetto nominato quale Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione. L'amministratore, nominato	
	Gestore Indipendente, potrà essere revocato dalla cari-	

	ca soltanto in presenza di uno dei motivi specificati	
	nella delibera di conferimento della carica. In ogni ca-	
	so, il Gestore Indipendente decadrà dalla carica con la	
	scadenza del mandato conferito all'Organo Amministrati-	
	vo oppure in caso di decadenza dello stesso Consiglio	
	di Amministrazione nelle ipotesi previste dalla legge o	
	dallo statuto.	
	15.13 Il Gestore Indipendente è munito dei poteri di or-	
	dinaria amministrazione sull'attività di distribuzione	
	del gas - di qualsiasi specie, del potere di rappresen-	
	tanza verso i terzi per il compimento delle medesime at-	
	tività. In caso di Organo Amministrativo collegiale,	
	l'Amministratore nominato Gestore Indipendente avrà la	
	delega sulle materie - indicate nell'articolo successi-	
	vo - per la cui approvazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione favorevole, fatta eccezione per le mate-	
	rie che possano avere un qualche impatto sulle società	
	controllate e/o collegate alla società o che, in ogni	
	caso, abbiano natura commerciale con impatto anche me-	
	diato sulle medesime società.	
	15.14 In caso di Organo Amministrativo collegiale, gli	
	organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381, comma 5,	
	del codice civile, riferiscono al Consiglio di Ammini-	
	strazione ed all'Organo di Controllo con periodicità al-	
	meno ogni 180 (centottanta) giorni, mediante relazione	

	scritta sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
	maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale	
	effettuate dalla Società o dalle società controllate o	
	controllanti, con particolare riferimento a quelle in	
	potenziale conflitto di interessi.	
	15.15 La delega non limita la competenza del Consiglio	
	di Amministrazione poiché questo può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati e avocare a sé operazio-	
	ni rientranti nella delega, fatte salve le competenze	
	attribuite dalla normativa al Gestore Indipendente del-	
	la distribuzione del gas di qualsiasi specie.	
	15.16 È fatto divieto di corrispondere gettoni di pre-	
	senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimen-	
	to dell'attività, e il divieto di corrispondere tratta-	
	menti di fine mandato, ai componenti degli organi socia-	
	li.	
	15.17 È fatto altresì divieto di istituire organi diver-	
	si da quelli previsti dalle norme generali in tema di	
	società.	
	15.18 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno	
	o più amministratori, si applicherà, per quanto possibi-	
	le, il disposto di cui all'articolo 2386 del codice ci-	
	vile.	
	15.19 Qualora in caso di nomina dell'Organo Amministra-	

	tivo in forma collegiale, per qualsiasi motivo, il nume-	
	ro degli Amministratori in carica si riduca a meno del-	
	la metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Am-	
	ministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al	
	più presto per la ricostituzione dello stesso. In tal	
	caso, il Consiglio di Amministrazione per il compimento	
	dei soli atti di ordinaria amministrazione, fino a che	
	l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinno-	
	vo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica	
	da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.	
	15.20 Relativamente ai compensi, fino all'emanazione	
	del decreto, di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs.	
	175/16, restano in vigore le disposizioni di cui	
	all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio	
	2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge	
	135/12 e al decreto del Ministro dell'economia e delle	
	finanze 24 dicembre 2013, n. 166.	
	15.21 L'Organo Amministrativo e/o i singoli Amministra-	
	tori Delegati (in forza dei poteri agli stessi conferi-	
	ti) possono nominare direttori tecnici, direttori gene-	
	rali, institori o procuratori per il compimento di de-	
	terminati atti o categorie di atti, determinandone i po-	
	teri. Resta inteso che non possono essere nominati, qua-	
	li direttori generali della Società, coloro che:	
	- si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	

	2382 codice civile;	
	- sono stati sottoposti a misure di prevenzione dispo-	
	ste dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs. 6	
	settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabili-	
	tazione;	
	- sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, sal-	
	vi gli effetti della riabilitazione:	
	a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle	
	norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria	
	e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e	
	strumenti finanziari, in materia tributaria e di stru-	
	menti di pagamento;	
	b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal ti-	
	tolo XI del libro V del codice civile, dal R.D. 16 mar-	
	zo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi	
	d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 genna-	
	io 2019, n. 14;	
	c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 (u-	
	no) anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V,	
	VII, VIII e XIII del Libro II del codice penale contro	
	la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede	
	pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commer-	
	cio e il patrimonio.	
	Articolo 16 (Poteri dell'Organo Amministrativo)	
	16.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i po-	

	teri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi sol-	
	tanto quelli che la legge in modo tassativo riserva	
	all'Assemblea e quelli relativi all'affitto e/o la ces-	
	sione dell'azienda o di rami di essa. Sono fatte salve	
	le competenze attribuite dalla normativa sulla separa-	
	zione funzionale al Gestore Indipendente della distribu-	
	zione del gas di qualsiasi specie, al quale spetta in	
	via esclusiva la gestione ordinaria della medesima atti-	
	vità.	
	16.2 Inoltre, in conformità alla normativa sulla separa-	
	zione funzionale delle attività regolate del settore e-	
	nergetico, in caso di Organo Amministrativo collegiale,	
	è necessario il voto favorevole del consigliere nomina-	
	to Gestore Indipendente della distribuzione del gas di	
	qualsiasi specie, per approvare le delibere riguardanti	
	le seguenti materie:	
	a) il conferimento o la revoca del potere di rappresen-	
	tanza verso i terzi per lo svolgimento delle attività	
	di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie;	
	b) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e plu-	
	riennale - o piano degli investimenti - delle infra-	
	strutture strumentali all'esercizio dell'attività di di-	
	stribuzione del gas di qualsiasi specie da sottoporre	

	all'Assemblea dei Soci;	
	c) la definizione della struttura organizzativa prepo-	
	sta allo svolgimento dell'attività di distribuzione del	
	gas di qualsiasi specie;	
	d) il trattamento e l'accesso alle informazioni commer-	
	cialmente sensibili relative alla distribuzione del gas	
	di qualsiasi specie, così come definite dall'Autorità	
	per l'energia elettrica ed il gas;	
	e) le procedure per l'acquisto, nell'ambito del gruppo,	
	di beni e servizi strumentali all'esercizio della di-	
	stribuzione del gas di qualsiasi specie.	
	16.3 In caso di Organo Amministrativo collegiale, il	
	Consiglio di Amministrazione ha il potere di individua-	
	re ulteriori materie relative alla distribuzione del	
	gas di qualsiasi specie, per la cui approvazione è ne-	
	cessario il voto favorevole del Gestore Indipendente	
	dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi spe-	
	cie.	
	16.4 Ai sensi dell'articolo 2381, ultimo comma, del co-	
	dice civile, gli Amministratori sono tenuti ad agire in	
	modo informato ed, in caso di Organo Amministrativo col-	
	legiale, possono chiedere agli organi delegati che al	
	Consiglio di Amministrazione siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della Società.	
	16.5 Sono adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo	

	dell'Assemblea dei Soci, le decisioni relative alla fu-	
	sione nei casi ed alle condizioni, di cui agli articoli	
	2505 e 2505- <i>bis</i> del codice civile.	
	Articolo 17 (Competenze e prerogative dell'Amministrato-	
	re Unico o del Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione)	
	17.1 All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza	
	legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.	
	17.2 In caso di Organo Amministrativo collegiale, qualo-	
	ra il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia	
	assente o sorga una ragione di impedimento, le sue fun-	
	zioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato.	
	17.3 In caso di Organo Amministrativo collegiale, la	
	rappresentanza legale della Società spetta anche all'Am-	
	ministratore Delegato se nella delega rientra l'atto o	
	la categoria di atti da compiere, al Gestore Indipenden-	
	te per il compimento di atti relativi alla distribuzio-	
	ne del gas di qualsiasi specie, purché non abbiano al-	
	cun impatto, anche indiretto in società controllate e/o	
	collegate alla Società, nonché a procuratori speciali	
	purché muniti di specifico mandato.	
	Articolo 18 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione)	
	18.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione (ove	
	nominato) possono essere adottate mediante consultazio-	

	ne scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Con-	
	siglio.	
	18.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazio-	
	ne scritta dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le e-	
	ventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenu-	
	ti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del moti-	
	vo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti che contrari.	
	18.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso e-	
	spresso per iscritto dovrà essere redatto apposito docu-	
	mento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le e-	
	ventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	18.4 Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a	
	tutti gli Amministratori, i quali entro i 2 (due) gior-	
	ni successivi dovranno trasmettere alla Società apposi-	
	ta dichiarazione, scritta in calce alla copia del docu-	

	mento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il pro-	
	prio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	degli Amministratori, entro il termine suddetto equiva-	
	le a voto contrario.	
	18.5 Le trasmissioni previste nel presente comma potran-	
	no avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunica-	
	zione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	18.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	prese sulla base del <i>quorum</i> deliberativo, indicato al	
	successivo Art. 19.	
	18.7 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sen-	
	si del presente articolo, dovranno essere trascritte	
	nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	18.8 Gli Amministratori possono stabilire di rimettere	
	la decisione su particolari argomenti o su specifiche o-	
	perazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione	
	da adottarsi col metodo collegiale. La convocazione	
	dell'organo amministrativo viene fatta per lettera rac-	
	comandata A.R. o per PEC o per posta elettronica non	
	certificata ma con ricevuta di lettura, con un preavvi-	
	so di almeno 3 (tre) giorno oppure, in caso di urgenza,	
	di almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato	

	per l'adunanza a ciascun Amministratore ed all'organo	
	di controllo (se nominato).	
	18.9 Sono comunque valide le riunioni collegiali, in	
	cui siano presenti tutti i soggetti da convocare.	
	18.10 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimen-	
	to dal Vicepresidente o, in ulteriore assenza, dal con-	
	sigliere più anziano.	
	18.11 Le deliberazioni dovranno risultare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascrit-	
	to nell'apposito libro.	
	18.12 È ammessa la possibilità che le riunioni del Con-	
	siglio di Amministrazione si tengano per tele/video con-	
	ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati, sia loro consentito di seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla tratta-	
	zione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere,	
	trasmettere o visionare documenti e sia garantita la	
	contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal	
	caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenu-	
	to nel luogo dove è stato convocato.	
	Articolo 19 (<i>Quorum</i> e maggioranze)	
	19.1 In caso di Organo Amministrativo collegiale, il	
	Consiglio di Amministrazione sarà validamente costitui-	
	to in riunione se sarà presente la maggioranza dei suoi	

	membri in carica e le deliberazioni sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in ca-	
	rica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione. Per l'approvazione	
	delle delibere sulle materie relative all'attività di	
	distribuzione del gas, indicate nell'Art. 16.2 dello	
	Statuto è indispensabile - oltre alla maggioranza dei	
	voti dei consiglieri - anche il voto favorevole dell'am-	
	ministratore che ricopre la carica di Gestore Indipen-	
	dente, che può essere conteggiato nella maggioranza del	
	consiglio di amministrazione.	
	Articolo 20 (Organo di controllo e revisore legale dei	
	conti)	
	20.1 Quando i Soci ne ravvisino l'opportunità o nei ca-	
	si previsti dall'art. 2477 del codice civile, gli stes-	
	si possono nominare un organo di controllo e un reviso-	
	re legale dei conti.	
	20.2 L'organo di controllo potrà essere costituito da	
	un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.	
	20.3 Qualora venga nominato un Collegio Sindacale,	
	quest'ultimo dovrà essere sarà composto da 3 (tre) mem-	
	bri effettivi e 2 (due) supplenti, aventi i requisiti	
	di legge.	
	20.4 Il Sindaco Unico o ciascun membro del Collegio Sin-	
	dacale:	
	37	

	- deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/16;	
	- deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;	
	- non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;	
	- non deve essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:	
	a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;	
	b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile, dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;	
	c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 (uno) anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del Codice Penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede	

	pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commer-	
	cio e il patrimonio;	
	- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, non deve	
	essere stato condannato, anche con sentenza non passata	
	in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del	
	titolo II del libro secondo del Codice Penale.	
	20.5 In caso di nomina di un Collegio Sindacale così co-	
	me nel caso di relativa sostituzione, nell'eventuale	
	cessazione dall'incarico nel corso del mandato, va ef-	
	fettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto	
	del principio di equilibrio di genere, almeno nella mi-	
	sura di un terzo, da computare sul numero complessivo	
	delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,	
	nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/11.	
	20.6 Le riunioni dell'organo di controllo possono svol-	
	gersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto	
	di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	20.7 L'Assemblea, all'atto della nomina, provvede a de-	
	terminare la remunerazione annuale del Sindaco Unico o	
	dei membri del Collegio Sindacale.	
	20.8 L'organo di controllo dura in carica per 3 (tre) e-	
	sercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserci-	
	zio della relativa carica; i membri dell'organo di con-	

	trollo sono rieleggibili.	
	20.9 Il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.	
	20.10 In caso di cessazione, decadenza o revoca dei membri del Collegio Sindacale:	
	(i) subentrano i supplenti in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397, comma 2, del codice civile; e	
	(ii) la prima Assemblea successiva procederà all'integrazione del Collegio Sindacale.	
	20.11 Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.	
	20.12 Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale incaricata di svolgere tale funzione, iscritta nell'apposito Registro (il "Revisore"), determinandone il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; tale organo è rieleggibile.	
	20.13 Il Revisore deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia.	
	20.14 Il Revisore, anche mediante scambi tempestivi di	

	informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispetti-	
	vi compiti con il Collegio Sindacale, svolge tutte le	
	funzioni indicate dalla normativa specifica di riferi-	
	mento, documentando l'attività svolta in apposito libro	
	conservato presso la sede sociale.	
	Articolo 21 (Esercizi sociali)	
	21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Ammi-	
	nistrativo provvede alla formazione del progetto di bi-	
	lancio a norma di legge.	
	Articolo 22 (Ripartizione degli utili)	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio so-	
	no ripartiti come segue:	
	a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a	
	che questa abbia raggiunto il quinto del capitale socia-	
	le;	
	b) il 95% (novantacinque per cento) a disposizione	
	dell'Assemblea.	
	Articolo 23 (Pagamento dei dividendi)	
	I dividendi non riscossi si prescrivono a favore del	
	fondo di riserva dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui	
	sono divenuti esigibili.	
	Articolo 24 (Scioglimento e liquidazione)	
	La Società si scioglie di diritto nei casi espressamen-	

	te previsti dagli articoli 2484 e ss. del codice civile.	
	Articolo 25 (Liquidatori)	
	Il liquidatore o i liquidatori sono nominati con la	
	stessa delibera di scioglimento e l'Assemblea determi-	
	nerà anche i poteri ed i criteri di liquidazione, fermi	
	gli obblighi di legge.	
	Articolo 26 (Clausola di rinvio)	
	Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si	
	applica la normativa vigente in materia in tema di so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	ART. IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI	
	La società è amministrata, fino a revoca o dimissioni,	
	da un amministratore unico nominato nella persona del	
	signor MENECHINI Romano, nato a Roma (RM) il 28 luglio	
	1962, residente in Spoleto (PG) Via G. Marconi n.	
	428/C, codice fiscale MNC RMN 62L28 H501Q, il quale ha	
	dichiarato con separato alla società che a suo carico	
	non esistono cause di ineleggibilità previste dall'arti-	
	colo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di ammini-	
	stratore adottate nei suoi confronti in uno Stato mem-	
	bro dell'Unione Europea.	
	ART. V - VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE	
	Si dà atto che l'intero capitale sociale pari ad Euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero) viene versato	
	all'organo amministrativo come sopra nominato, a mezzo	

	dell'assegno circolare di pari importo n. 3305514724 -	
	05 emesso in data 22 agosto 2022 dalla banca Intesa San-	
	paolo S.p.A. Agenzia di Spoleto Via G. Marconi, recante	
	clausola di non trasferibilità, pertanto si dà atto che	
	il capitale sociale è interamente versato.	
	ART. VI - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE	
	NEL R.I.	
	Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. C.C. il compa-	
	rente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede del-	
	la società è il seguente: Foligno (PG) Via IV Novembre	
	n. 25.	
	ART. VII - PRIMO ESERCIZIO	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di o-	
	gni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre	
	2022.	
	ART. VIII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE	
	Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto,	
	che si indicano approssimativamente in Euro 2.300 sono	
	a carico della Società che le assume. Ai sensi del D.	
	Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e Re-	
	golamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), il comparente consen-	
	te che i dati personali inerenti al presente atto possa-	
	no essere esibiti e rilasciati in copia anche a terzi	
	ed utilizzati per tutti gli adempimenti previsti dalle	
	vigenti disposizioni di legge.	

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda,
lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio
lo sottoscrive e firma a margine, alle ore diciannove e
cinquantacinque minuti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano su undici fogli per quarantatré pagine e quanto della quarantaquattresima.

F.TO Vincenzo ROSSI

FABIO DI RUSSO NOTAIO (segue impronta sigillo)

[illegible]